



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

gentile Ministro,

le scrivo in merito alle competenze che, in base all' art. 58, comma 4 -sexies, legge 23 luglio 2021, n.106, sono assegnate alle prefetture, ove sono istituiti i tavoli di coordinamento per la definizione dei piani di trasporto pubblico, locale ed extraurbano, finalizzati ad agevolare la frequenza scolastica e, in particolare, in relazione al ruolo di coordinamento assegnato ai prefetti ai quali la norma citata attribuisce il compito di redigere *"un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano le misure di rispettiva competenza ..."*

Questa Autorità, lo scorso 29 luglio, in una nota indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri, che si allega alla presente, aveva manifestato preoccupazione circa il regolare avvio dell'anno scolastico 2021-2022 e, in quella sede, aveva raccomandato che fossero adottate misure idonee, a consentire lo svolgimento delle lezioni in presenza ivi comprese quelle relative al "nodo" trasporti.

Alla luce di quanto previsto dalla legge 106/21 e dal documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione (Piano scuola) adottato con decreto del Ministro dell'istruzione del 6 agosto 2021, nonostante le misure previste e le risorse stanziare, potrebbe verificarsi che in alcuni territori, ove non vi sia sufficiente disponibilità di mezzi o di corse, siano opzionate scelte basate sulla differenziazione dell'orario di ingresso a scuola o addirittura sulla sua articolazione in turni antimeridiani e pomeridiani.

Ciò desta preoccupazione alla scrivente Autorità, sia in relazione all'attenuazione del diritto all'uguaglianza formale e sostanziale sancito dall'articolo 3 della Costituzione e dall'articolo 2 della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sia in relazione alla compressione di alcuni diritti fondamentali dei bambini e dei ragazzi.

In particolare, a proposito di questi ultimi, si teme che una articolazione differenziata dell'orario di ingresso a scuola e soprattutto una scelta articolata su turni scolastici antimeridiani e pomeridiani possa incidere negativamente sulla garanzia dei diritti al riposo, al gioco, allo sport, alle attività culturali, ricreative ed educative riconosciuti ai bambini e ai ragazzi dalla Convenzione Onu citata, ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176.



Inoltre, tali scelte avrebbero anche ricadute negative sul sistema dell'organizzazione familiare, a nocumento delle stesse persone di minore età che di quel nucleo fanno parte e per le quali rischierebbe di essere compromesso il diritto al benessere socio-emotivo, che deriva anche dal vivere entro un ambiente connotato da stabilità socio-affettiva ed economica e dal mantenimento di relazioni positive.

Alla luce di dette premesse, entro l'orizzonte del superiore interesse del minore e nello spirito di collaborazione istituzionale, la ringrazio, sin d'ora, se riterrà di sensibilizzare i prefetti a proposito delle preoccupazioni sollevate da questa Autorità, affinché ne possano tener conto nell'adempimento dei propri compiti istituzionali e nella predisposizione dei documenti operativi individuati dalla legge 106/21, facendo ricorso a tutti gli strumenti individuati dalla norma (servizi aggiuntivi in convenzione con operatori economici esercenti servizio di trasporto di passeggeri su strada, di taxi o di noleggio con conducente, iniziative di mobilità sostenibile) e adottando solamente in via residuale la scelta di articolare l'orario scolastico in turni antimeridiani e turni pomeridiani.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Carla Garlatti

Cons. Luciana Lamorgese
Ministro dell'interno
Piazza del Viminale, 1
00184 Roma
segreteria.ministro@interno.it